

REGOLAMENTO D'USO

Stadio "Pier Cesare Tombolato"

Società **A.S. CITTADELLA s.r.l.**: Art. 19 ter, comma terzo, lettera c) del DM 06/06/2005 e Art. 1 septies del DL 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003.

PREMESSA

- Per "stadio" si intende l'intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà, le aree di pertinenza, compresa l'area riservata esterna, occupate o utilizzate dal club;
- Per "club" si intende l'organizzatore dell'evento;
- Per "evento" si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.


NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Accesso e Permanenza nello Stadio

- a) L'accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell'evento comporta l'accettazione del presente regolamento. **Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle norme e/o leggi regionali o comunali che regolamentano una eventuale EMERGENZA SANITARIA è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio.**

L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente (da 100 a 500 euro). Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del Regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003);

- b) L'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto;
- c) Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso (L4 marzo 2007 n.41;
- d) L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell'Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007;
- e) L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ. modif.);




- f) Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, ed inoltre non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; lo spettatore che verrà trovato ad occupare posti diversi da quello assegnato potrà essere allontanato dallo stadio;
- g) Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l'accesso agli stessi è consentito solo tramite questi;
- h) L'Autorità di Pubblica Sicurezza presente e gli steward, anche a mezzo di metal detector, avranno il diritto di effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, pericolose, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza;
- i) Il titolo di accesso dà diritto ad assistere all'evento. Chi intende uscire dallo stadio prima del termine dell'incontro non potrà farvi rientro.

Annullamento-Spostamento dell'Evento


- j) Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club;
- k) In caso di evento posposto o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo. Il club in tal caso non avrà nessun altro obbligo oltre al rimborso o la sostituzione del biglietto, che potrà aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. **Reati.** Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l'arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:
 - a) Prendere parte attiva a episodi di violenza su persone o cose o tenere condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
 - b) Portare armi od oggetti atti ad offendere;
 - c) Usare caschi protettivi, o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona;
 - d) Ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
 - e) Effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte incitanti la violenza, la discriminazione o contenenti ingiurie o minacce od espressioni oscene o offensive
 - f) Lanciare oggetti, scavalcare recinzioni o invadere il campo;
 - g) Possedere artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;
 - h) Incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche;



2. **Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo stadio e/o di denuncia.** L'Autorità di Pubblica Sicurezza o gli steward potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme di cui sopra. Ciò può portare al ritiro, senza rimborso, dell'abbonamento o del titolo di accesso, o ad altre azioni che il club si riserva di prendere nel futuro;
3. Chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all'Autorità e potrà essere passibile di diffida all'accesso dello stadio per tutti i futuri eventi;
4. Chiunque impedisca agli steward (riconoscibili da indumenti ad alta visibilità e/o tesserino di riconoscimento) il regolare svolgimento delle loro mansioni, o usi loro violenza o minaccia, sarà punito ai sensi degli artt. 336 e 337 C.P.;
5. Durante la permanenza nello stadio gli spettatori devono seguire **INDEROGABILMENTE** le indicazioni del personale del club, degli steward e delle Forze di Polizia. Il mancato rispetto delle istruzioni può essere sanzionato con l'espulsione dallo stadio e secondo le norme vigenti;
6. Chi acquisti titoli di accesso per settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza provocando situazioni pericolose, potrà essere fatto allontanare da tale settore;
7. **Gestione delle emergenze.** In caso di necessità rivolgersi agli steward, (identificabili dalla casacca ad alta visibilità), individuando l'addetto più vicino al posto occupato. In caso di emergenza attenersi alle indicazioni dello speaker, degli steward, delle FF.OO., dei VV.FF. e della C.R.I.
8. **Accesso tesserati.** Ai titolari di tessere speciali per l'ingresso allo stadio, emesse a vario titolo, all'inizio di ciascuna Stagione Sportiva, da Enti competenti (CONI, Federazioni Sportive, AIA, ecc) sarà consentito l'accesso solo ed esclusivamente previa richiesta di accreditamento al club, secondo le modalità previste dallo stesso;
9. **Piazzale.** Il piazzale all'interno dello stadio deve essere liberato da ogni tipo di veicolo non autorizzato entro le tre ore antecedenti l'inizio dell'evento. Qualora tali veicoli siano ancora presenti all'interno dello stadio, saranno rimossi tramite carro attrezzi e le spese saranno interamente a carico del conducente o del proprietario del veicolo;
10. **Biglietteria.** La biglietteria chiuderà al termine del primo tempo. L'accesso all'evento nel secondo tempo è consentito solo ed esclusivamente a persone già in possesso di un titolo di accesso valido. I cancelli riapriranno al pubblico ad evento concluso;
11. **Coreografie e Striscioni.** L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione (anche stagionale) per l'esposizione di materiale coreografico e striscioni dovrà essere inoltrata al club almeno 7 giorni prima della gara (indicazioni sul contenuto obbligatorio dell'istanza e sulla procedura di ottenimento del "nulla osta" sono disponibili presso la sede del club e nel sito). Le richieste saranno sottoposte all'approvazione del G.O.S. (Gruppo Operativo di Sicurezza) nei giorni antecedenti la gara. Le richieste che avranno ottenuto l'approvazione del G.O.S. riceveranno via e-mail la conferma di avvenuta autorizzazione. In caso di mancata risposta, la richiesta è da considerarsi respinta. Il materiale coreografico autorizzato dovrà essere introdotto nello stadio almeno 1 ora prima dell'apertura dei cancelli al pubblico. Dopo l'apertura dei cancelli al pubblico non sarà consentito l'accesso di alcun materiale coreografico ancorché autorizzato. Gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente dove indicato dal personale del club o dagli steward.




Le coreografie autorizzate dovranno terminare prima dell'inizio della gara. L'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l'immediata rimozione ed allontanamento dallo stadio del/dei trasgressori cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto d'accesso agli impianti sportivi. Potrà anche essere revocata l'autorizzazione all'esposizione del Gruppo d'appartenenza. Al termine della gara esaurito il deflusso del pubblico il materiale coreografico autorizzato dovrà essere rimosso ed ove prescritto ripresentato integralmente presso il varco indicato.

DIVIETI

Come previsto dalle vigenti normative e dai regolamenti sportivi chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all'interno dello Stadio. I seguenti comportamenti devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, a meno che specificamente riconosciuti come necessari dall'Autorità di Pubblica Sicurezza:


1. L'ingresso senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo D.M. 6/6/05;
2. Sostare in prossimità di passaggi, di uscite ed ingressi, lungo i percorsi di smistamento, le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga, nonché ad accedere nelle aree soggette a restrizione al pubblico.
3. Sostare in piedi sui posti a sedere;
4. Attardarsi senza ragione negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello Stadio;
5. Arrampicarsi e/o scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L. 401/89, art 6bis, comma 2);
6. Usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso;
7. Le azioni che possano danneggiare persone o cose, in particolare, il lancio di oggetti e di materiale esplosivo o fumogeno;
8. L'invasione di campo, l'entrata in aree proibite;
9. La distruzione, il danneggiamento, il deturpamento o uso non autorizzato di edifici, strutture o altre attrezzature, pubbliche o private all'interno dell'impianto sportivo;
10. Introdurre, detenere o assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare e/o permanere nello Stadio sotto il loro effetto (esempio: per stato di ebbrezza alcolica): veleni, sostanze nocive o infiammabili, sostanze stupefacenti o psicotrope e bevande alcoliche.
11. Usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione verso altre persone (inclusi arbitri, giocatori, ufficiali di gara, Stewards/personale di sicurezza);
12. Porre in essere qualsiasi atto aggressivo od offensivo nei confronti degli Stewards e, in generale, del personale addetto al controllo ed alla sicurezza;
13. Diffondere suoni (anche mediante cori e grida), immagini o scritte offensive o razziste e discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o violenti;
14. Entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio;



15. Condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite; gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo;
16. Indossare pettorine od indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli Stewards;
17. È vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto inoltre divieto di introdurre nello stadio bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
18. Altre azioni che, a giudizio degli Stewards/personale di sicurezza, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possono essere di fastidio o pericolo per altre persone;
19. È severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega di competenza, registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: (i) contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o (ii) qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali.
20. In riferimento al "Sistema di gradimento" A.S. Cittadella potrà limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento e i divieti indicati.

Non si possono introdurre all'interno dello stadio:

21. Armi da fuoco o strumenti atti ad offendere, come spade, coltelli e forbici, veleni, sostanze nocive ed infiammabili, droghe, veleni o altre sostanze nocive/pericolose, esplosivi, fumogeni, mortaretti, fuochi artificiali, polvere da sparo, razzi e bengala, luci laser;
22. Pietre, biglie, bottiglie in vetro, lattine, taniche, bottiglie in pet con tappo, sostanze congelate nonché tutti gli altri oggetti idonei ad essere lanciati;
23. Oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiera, supporti per macchine fotografiche, bastoni, martelli, cacciavite, catene, ecc.;
- Salvo indicazione contraria del G.O.S., sono consentite le aste di materiale estremamente flessibile fino a 1,5 mt di altezza e diametro fino a 1 cm, cave all'interno.
24. Ombrelli; in caso di particolari avversità atmosferica, previa autorizzazione del G.O.S. potrà essere consentita l'introduzione di ombrelli riducibili di ridotte dimensioni, non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;
25. Introdurre nello stadio striscioni, tamburi e megafoni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. (determinazione osservatorio n.14/2007 dell'8.3.2007). nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra, megafoni e tamburi per la gara in programma, inoltrando, apposita istanza alla società che organizza l'incontro. la società valutata la provenienza della richiesta e raccolto il parere favorevole dello **SLO**, chiederà la necessaria autorizzazione al **G.O.S.**;
26. Cartelli, stendardi orizzontali o verticali, banderuole, bandiere, documenti, disegni, materiali stampati contenenti propaganda per dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare;
27. Caschi da motociclista;




28. Bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, trolley, passeggini, etc.
29. Pettorine o indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
30. Animali di ogni razza e taglia, con l'eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori.
31. Strumenti per l'emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) ed altri oggetti che possano costituire pericolo per l'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto, arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare delle competizioni sportive;
32. Bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
33. Detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, vernici od altro materiale imbrattante;
34. Vendere all'interno dell'impianto sportivo bevande contenute in lattine od in bottiglie di vetro o di plastica;
35. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite o verso il terreno di giuoco;
36. Senza il preventivo assenso degli stewards addetti al filtraggio, cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni. 37. Introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, raccogliere informazioni o dati inerenti l'evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club.
38. Tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori, abbandonare oggetti o materiali lasciandoli incustoditi creando ostacolo sulle vie di esodo o procurare allarmi;

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, si comunica quanto segue.

1. L'accesso allo stadio implica la verifica dei diritti di accesso, che sono personali e non trasferibili.
2. Durante le partite, lo stadio e le sue pertinenze sono sottoposti a videosorveglianza, da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini composto da dispositivi fissi, posizionati sia all'interno che all'esterno dell'impianto.
3. Queste due attività costituiscono un trattamento di dati personali, che verranno utilizzato esclusivamente per finalità di tutela dell'ordine pubblico e del patrimonio aziendale, ossia per consentire l'individuazione dei responsabili di comportamenti illeciti e comunque contrari a norme di legge, al presente regolamento, al codice comportamentale ed al codice etico della società.
4. La base giuridica è costituita dall'obbligo di legge, riferito al DECRETO del 6 giugno 2005 "Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio".
5. Il titolare del trattamento è: A.S. CITTADELLA S.R.L. Unipersonale – Via Ca' dai Pase n. 41/B – 35013 Cittadella (PD) C.F. e Reg. Impr. PD: 01317970240 – P.IVA: 02306920287 - R.E.A. PD: 221075.
6. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata, con l'adozione di ogni adeguata misura di sicurezza.



7. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter accedere allo stadio.
8. I dati potranno essere messi a disposizione dell'Autorità di Pubblica sicurezza, della Polizia Giudiziaria e del delegato della lega di competenza e della giustizia sportiva.
9. I dati verranno conservati al massimo per sette giorni, e successivamente verranno cancellati, a meno che le forze dell'ordine rilevino eventi significativi.
10. Diritti dell'interessato: il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del regolamento 2016/679, tra cui quello di chiedere la consultazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, nonché quello di opporsi al trattamento per motivi legittimi, contattando il titolare del trattamento via PEC o via raccomandata.
11. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, utilizzando il sito www.garanteprivacy.it.
12. Durante gli eventi sportivi, potrebbero essere in atto riprese fotografiche ed audio-televisive. Chi entra allo stadio accetta di essere sottoposto a tali riprese. Il titolare del trattamento in questo caso è la televisione, la radio o il giornale che esegue le riprese.
13. Le riprese fotografiche e video possono essere fatte anche direttamente da AS Cittadella e utilizzate per la pubblicazione sui propri siti internet e sulle piattaforme social, inclusi canali di instant messaging, al fine di promuovere la propria attività;

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti alla emanazione di nuove leggi e/o decreti, o di regolamenti dettati anche dalle Leghe Professionisti, alla richiesta delle Autorità competenti o alle regole emanate dal club

L'acquisto del titolo di accesso comporta l'accettazione integrale da parte dello spettatore del Regolamento d'uso dello

Stadio "Tombolato" e del "Codice etico e comportamentale del Club" nonché di eventuali future modifiche e integrazioni ai documenti suddetti, introdotte dalle Autorità competenti, dalla FIGC, Leghe professionistiche o dal Club.

L'inosservanza del presente regolamento comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente possibile allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Cittadella (PD), 01/07/2025